



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO
NAZIONALE

Decreto sanzionatorio

emesso ai sensi dell'art. 43 n. 2 del Regolamento di Giustizia

PROCEDIMENTO N. 39S-/2019 a carico di **[redacted]**

*

Premesso che

A) a seguito dell'invio, in data 15 luglio 2019, di rapporto informativo da parte del Direttore di Torneo Sig. A. **[redacted]** C. **[redacted]** in relazione a quanto verificatosi da parte di **[redacted]** in occasione della Gara "Targa d'Oro di Villa d'Este" disputatasi presso il Golf Club Villa d'Este in data 11-13 luglio, veniva aperto un procedimento disciplinare nei confronti del Sig. **[redacted]** così come disposto dall'art. 2, comma 3 del Regolamento di Giustizia.

B) In particolare, nel citato rapporto informativo si segnalava che **[redacted]** "alla buca 15, dopo avere marcato la palla in green la ripiazzava a circa 50-60 cm più avanti rispetto alla sua posizione originaria. Il fatto gli veniva contestato immediatamente e il giocatore ammetteva di avere commesso l'illecito."

C) Sempre in data 15 luglio 2019, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento di Giustizia, la Segreteria della Federazione Italiana Golf, inoltrava il suddetto rapporto informativo e al sottoscritto Giudice Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori).

D) In data 16 luglio 2019 il sottoscritto Giudice sportivo Nazionale emetteva provvedimento di fissazione della data della decisione ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Giustizia contestando ad **[redacted]** di essere incorso nell'illecito previsto dall'art. 17 lettera e) del Regolamento di Giustizia che prevede la sanzione della squalifica temporanea per un periodo da 9 mesi a tre anni nel caso di dolosa modifica della posizione della palla in gioco, in violazione delle regole. Stabiliva quindi che la sanzione irrogabile nel caso di specie poteva essere quella della squalifica temporanea di mesi 10, tenuto anche conto che **[redacted]** aveva già subito un procedimento (n. **[redacted]** 2018

conclusosi con decreto sanzionatorio comminante una sanzione consistente nella squalifica per mesi 8.

E) con comunicazione via mail del 19 luglio 2019, [redacted] padre di [redacted] richiedeva l'emissione del decreto sanzionatorio.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto Avv. Massimiliano Perletti, Giudice sportivo nazionale, ai sensi dell'art 43, n. 2 del Regolamento di Giustizia, emette

decreto sanzionatorio

infliggendo a [redacted] la sanzione della squalifica temporanea consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG per un periodo di 10 mesi.

Milano 23 luglio 2019



Avv. Massimiliano Perletti

Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori)